

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE d

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2008/2011 promossa da:

	(C.F.	• 1	(C.F.
).	(C.)	F. Con
il patroci	mio dell'avv.	d thou	The same of the same of the
		E AIE 104 73048	
C/O CAN	CELLERIA CIVILE	TRIBUNALE 12100 CU	NEO presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

RDO, elettivamente domiciliato in V

Presso il difensore avv.


Alla udienza del 21.06.2012 il giudice assumeva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni definitive:

CONCLUSIONI OPPONENTI

piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale e nel merito:

pagina 1 di 22






CONCLUSIONI CONVENUTA

Voglia il Tribunale Il Ema,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduziona, con riserva di ulteriormente produtte, dedurre, capitolare, indicare testi e richiedere eventuale CTU; nel merito.



RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO

Sin dal 1988 lur con sede legale in Cherasco intratteneva un contratto di conto corrente bancario con la spa di ; su detto conto operavano una serie di conti anticipi; alla data del 16.07, 2009 il conto in questione presentava un apparente saldo a debito di € 61.466,10.

depositavamo presso il Tribunale di Alba un ricorso ai sensi dell'art. 696 bis CPC chiedendo che venisse disposta CTU diretta ad occertare l'effetifivo saldo dare/ avere tra i ricorrenti e la banca calculando gli interessi al tasso legale semplice (senza capitalizzazione) ed elidendo anche tatti i costi non convenuti, assumendo che da una perizia di parte esperita su loro incarico era emerso, a seguito di ricalcolo dei saldi, un credito a loto favore di circa € 63 000,00 (doc. 1 opponenti). Con ordinanza 4-5.05.2010 il Presidente del Tribunale di respingeva le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla DRE spa e fissava l'adienza del 29.08.2010 per il conferimento dell'incarico al già nominato CTU dott. (doc. 2).

in data 26,07,2010 la stipulava con la spa di un contratto di prestito finanziario chirografario ordinario aziende (doc. 3) per la somma di € 47,000,00 con accredito su\c/c ordinario intestato alla società e obbligo di restituzione in n. 24 rate mensili posticipate costanti de € 2,084,33 a decorrere dal 26,08,2010 al 26,07,2012.

In pari data si costituivano fideiussori in relazione al mutuo in oggetto i signori (doc. 4) fino alla concorrenza della somena di 6 70.506,00.

La somma mutuata veniva versata sul c/c n. 0453 intestato alla società che, alla data del 30.06.2010, riportava un saldo passivo apparente di € 46.789,74 e conduceva conseguentemente ad un saldo attivo al 30.07.2010 di € 475,49.

A gennaio 2011 la tramité il suo procuratore contestava la validità del mutuo chirografario di consolidamento, atteso che il debito da ripianare che ne costituiva il presupposte non era in effetti esistente, sieche il contratto era privo di causa.

In data 11.03.2011 la — spa inviava alla — c ai suoi garanti diffida ad adempiere, lamentando il mancato pagamento delle rate di rautuo da aovembre 2010 a marzo 2011 per complessivi € 10.563,74; a giagno 2011 comunicava il proprio recesso dal contratto di c/e e anche dall'affidamento e in data 13.07.2011 comunicava l'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi al 6.07.2011.

Con ricorso depositato in data 1º.08.2011 la BANCA i spa chiedeva la condanna immediatamente esecutiva della società l' il al pagamento della somma di € 501,60 oltre accessori per saldo negativo di e/e, e della società l' e dei suoi garanti, in solido tra loro, della ulteriore somma di € 42.953,56 oltre accessori quale debito per inadempimento del contratto di mutuo chirografario del 26.07.2010. Il decreto ingiuntivo veniva pronunciato immediatamente esecutivo.

Accerso il decreto inglantivo in oggetto proponevano opposizioni sia la società si sia i due garanti deducendo:

- 1) la millità del contratto per difetto di causa, atteso che il munao non era stato concesso a fitolo di figanziamento, ma per costituire una garanzia personale al debito preesistente della la sil che già all'epoca cra esposta per un importo pressoché pari al finanziato, ma senza alcuna garanzia; inoltre, il mutuo era andato a coprire un debito della ri verso la spa solo apparente, essendo già perdente il procedimento di ATP diretto all'accertamento della effettiva situazione di dare avere tra le parti;
- 2. la millità del conzatto di quatto per illiceità della causa ex art. 1344 C.C., atteso che il contratto era stato stipulato esclusivamente per ripiunare una scopertura di conto corrente, derivante da condoite illegite della spa (capitalizzazione di interessi, interessi ultralegali non validi, ecc.);
- 3. la annullabilità del contratto per minaccia di for valere un diritto ex art. 1438 C.C. atteso che gli esponenti si erano determinati a stipulare il contratto a seguito della minaccia della Banca di effettuare la segnalazione affa Centrale Rischi della esposizione bancaria, pur in pendenza di un procedimento di istruzione anticipata proprio diretto ad accertare l'effettività di tale esposizione.

Deducevano altresì la conseguente illegittimità della fideinssioni e della segnalazione alla Centrale Rischi, concludendo quindi come in premessa.

Si costituiva la BANCA : spa absedendo il rigetto della opposizione e delle domande. La convenuta non contestava che nel 2009 fossero sorte contestazioni in relazione all'apparente saldo passivo del c/c della srl; che il mutco chirografario in oggetto, garantito dalle fideiussioni, fosse finalizzato alla copertura del saldo passivo del c/c: che la CTU frattanto depositata ipotizzasse un saldo riclassificato in favore della srl ricompreso tra un minimo di caro 14.453,22 ed un massimo di curo 65.273,92 e che alla lace di tali rissaltanze le parti addivennero ad un accordo transattivo in forza del quale la BRE corrispose alla controparte la somma di caro 43.000,00.

Deduceva peraltro che le pretese di controparte erano infondate in quanto la viccoda processuale sfociata nella transazione nulla aveva a che fare con la stipulazione del mutuo e

pagina 5 di 22



quindi non lo privava di causa: in sostanza, l'importo di euro 47,000,00 erogato dalla conchiudente in forza del contratto di finanziamento deve ritenersi del tutto estraneo all'ambigo della transazione intercorsa tra le parti ed invocata dagli opponenti, e ciò per due rogioni assoluramente dirimenti: in primo luogo perché nella scrittura di transazione delto finanziamento non viene in alcun modo menzionato; ed in secondo luogo perché, in ogni caso, in eserccione della precitata transazione la 1ANCA spa (ancorché potesse compensare il debito versa la con il proprio credito derivante dal predetto finanziamento), ha cragato a controparte la somma di euro 43.000,00. [...] Invero, proprio l'esclusione del rapporto di finanziamento chirografario n. 260735 dall'ambito transattivo, pur ampiamente discusso tra se parti, ne dimostra una volta di più l'antonomia e la perdurante efficacio.

Escludeva poi che fosse illegittuna la segnalazione alla Centrale Rischi, atteso che l'inadempimento della contropara era palese e confessato.

IN DIRITTO

Come si è anticipato, tra le parti sono pacifiche due circostanze di fatto:

- Che il mutuo chirografario stipulato il 29/06/2010 fosse finalizzato a ripianare lo scoperto di c/c n. 312;
- Che nei rapporti di dare/ avere relativi al c/c n. 312 a seguito degli accertamenti peritali svolti dal CTU nominato dal Presideste del Tribunale di emergesse un saldo a credito in favore della 1 srl.

Quanto a quest'ultimo profile, si osserva infatti:

che nel ricorso ex art. 696 bis CPC la srl lamentava che il salco passivo del c/c n. 312 (ammontante, a luglio 2009, a circa 60,000,00) derivasse dalla applicazione indebita di costi e competenze e interessi ultralegali non pattuiti, nonché dall'Biegittimo ricorso da parte della banca alla capitalizzazione trimestrale;

-che veniva quindi conferito al CTU l'incarico di rideterminare i rapporti di dare avere tra le parti tenendo conto degli interessi al tasso legale senza capitalizzazione e con esclusione di commissioni di massimo scoperto e altri costi non convenuti;

-che il CTU, nell'ambito degli incontri di rito con i CTP, ha ipotizzato, al fini di esperire il previsto tentativo di conciliazione, un saldo riclassificato degli impugnati rapporti compreso tra un minimo di + € 14.453,22 ed un massimo di + € 65.273,92 a seconda delle varie ipotesi di calcolo sviluppate (vedi premesse scrittura di transazione del 29.11.2010);

che le parti del giudizio di accertamento preventivo accettavano tali conclusioni del CTU e addivenivano ad una conciliazione della lite (relativa alla determinazione dell'effettivo saldo di cle per effetto della applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, della capitalizzazione transstrale illegittimamente applicata e dei costi applicati ma non pattuiti) secondo la quale la spa si impegnava a versare alla srl, a saldo e stralcio di ogni pretesa a tale titolo, la somna di € 43 000,00 (importo medio tra il minimo e il massimo ipotizzato dal CTU) che veniva effettivamente versata dalla attuale convenuta alla uttuale attrice (vedi doc. 3 ultimo

che deve quindi ritenersi concerdemente accettato tra le parti, seppure a titolo di transazione, il fatto che il e e intestato alla società sel presentasse un saldo a debito solo per effetto della applicazione, da parte della Banca convenuta, di costi e interessi non dovuti e non pattuiti, calcolati anche con capitalizzazione trimestrale.

Tale conclusione appare importante a prescindere dal fatto che nella transazione, pacificamente, le parti non abbitanto fatto alcun riferimento al mutuo chirografario stipulato a giugno 2010 e in essere, quindi, alla data del contratto.

Deve infatti condividersi la giurisprudenza di merito secondo la quale tra il contratto di mutuo che sia stipulato al fine di ripianare un saldo debitorio di c/c e, appunto, il contratto di c/c deve ravvisarsi un rapporto giaridico di collegamento negoziale; tale collegamento negoziale fa si che le sorti del contratto di matuo siano connesso a quelle del c/c sicché, laddove il saldo debitorio che il mutuo è finalizzato a ripianore derivi dalla applicazione di clausole nulle o comunque da addebiti illegittimi, anche il mutuo riscntira di tale nullità: Posto che si configura un'ipotesi di collegamento negoziale in sensii tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, va dichiarato la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecità applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito. (Tribunale di i 4/12.2006 che cosi motiva in modo condivisibile: Eccepiscono gli opponenti la mullità del contratto di mutuo, in quanto trattasi di contratto posto in essere al solo fine di azzerare l'opparente soldo debitore esistente sul c/c in exame, saldo da ritenersi illegittimo in quanto calcolata in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1284-1283 c.c. La censura è fondata. Per effetto di tale operazione, il CTU ha condivisibilmente accertato che "il saldo passivo è stato quasi totalmente estinto mediante contestuale accensione di contratto di mutuo".

Tale essendo la genesi e il concreto atteggiarsi dei rapporti posti in essere tra le parti, occorre ora esaminare la natura giuridica dei collegamento esistente tra il contratto di c/c e quello, successivo, di mutuo. Sul panto, le opzioni giuridiche in astratto ammissibili sono quelle della simulazione, del negozio misto, del contratto complesso e del negozio collegato. Orbene reputa il decidente di escludere senz'altro la fattispecie simulatoria. Invero, quess'ultura ricorre quando le parti stipulano un negozio con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà del loro rapporto. In particolare, si ha simulazione assoluta quando le parti stipulano facualmente un contratto non volendo, in realtà, costituire alcun rapporto negoziale. Ricorre la simulazione relativa; invece, quando le parti vogliono un negozio giuridico (c.d. negozio dissimulazione forma di simulazione relativa è rappresentata dall'interposizione fiticia, che cade non già siul'oggetto, quanto sui soggetti del rapporto, uno ovvero entrambi i quali essendo diversi da quelli realmente destinatari degli effetti del negozio. Elementi curatterizzanti della simulazione - sia assoluta che relativa - sono rappresentati dall'apparenza contrattuale (assoluta o relativa) e dall'accordo simulatorio.

Ciò premesso, reputa il decidente che, vel caso in esame, si esula senz'altro dalla fattispecie simulatoria. Invero, sotto un primo profilo, non è stata provata l'esistenza di aicun accordo simulatorio. Inoltre, manca l'apparenza contentivale. Ciò in quanto, da un lato, la semma mutuata è stata realmente conferita ai mutuatario mediante accredito in c/c, ed è servita per ripianare una pregressa (ed asserita) esposizione di cee in secondo luogo, è mancata nel presente giudizio la prova di una qualche immobilizzazione, da parte della banca, della somma mutuata, con conseguente indisponibilità a disporte da parte del mutuatario-opponente. La qual cosa, soltanto, avrebbe consentito di affermare che la creazione della provvista era stata in realtà soltanto fittizia.

Pertanto, in difetto di qualsivoglia elemento di prova concernente sia l'accordo simulatorio, sia l'apparenza contrattuale; in presenza, viceversa, della prova di una erogazione effettiva di danara da parte della banca; reputa il decidente di escludere senzialtro la ricorrenza, nel caso di specie, della fattispecie simulatoria, sia assoluia, sia relativa.

Ciò chiarito, neppure può dirsi ricorrere la figura del negozio misto. Invero, ricorre tale figura in presenza di due o più negozi caratterizzati dalla c.d. fusione delle vauxe, il che comporta che gli elementi distintivi di ciascum negozio vengono assumti quali elementi di un negozio unico, assoggettato - quanto al c.d tipo negoziale - alla regola della causa prevalente. Tanto premesso, osserva il decidente che le parti hanno in data 29.5.2001

agma 8 di 22



stipulato un contratto di mutuo. Nondimeno, il pregresso contratto di c/c, lungi dal fondersi in quello di mutuo, ha continuato ad esistere sino al 12.3.2004, data di chimura del rapporto, e sino adale data ha continuato a far registrare operazioni in dare sel avere

Lo coesimenzo di un secondo contratto (mutuo), in aggiunta a quello precedente (conto corrente), e soprattutto la compresenza di due negozi varatterizzati, ciascuno, ila autonomia strutturale e finzionale, consente allora di eschidere senz'altro la figura del negozio misto.

Esclusa fale vitina fattispecie, neppure può dirsi sussistente quella del negozio complesso, invero, rucorer tole figura in presenza di contratti formalmente distinti, ma accomunati tuttavia dalla presenza di sal'unica causa. La qual cosa comporta l'interdipendenza delle singole prestozioni, nel senso che ognuna di esse, pur essendo formalmente indipendente dalle altre, è in realtà rivolta al raggiungimento di un unico intento negoziale. Tanto premesso, osserva il decidente che, nel caso di specie, accanto alle rate di muno - la quali sono state regolarmente corrisporde sino alla fine del 2003 - convivevano le singole operazioni di c/c, le quali non avevano alcun tipo di interferenza con le prestazioni periodiche oggetto del contratto di mutuo. Per tale ragione, reputa il decidente di escludere altresì la ricorrenza del contratto complesso.

Sgombrato il campo dalle altre opcioni ermeneutiche, e venendo ora alla fattispecie del negozio collegato, rileva anzitutto il decidente che trattasi di figura per certi aspetti similare a quella del contratta complesso, atteso che, nell'uno e nell'altro caso, vi è una pluralità di prestuzioni tra di loro connesse. Senonché, mentre nel contratto complesso tali prestazioni sono riconducibili ad un unico rapporto, caratterizzato da un'unica causa, nel contratto collegato le singole prestazioni sono autonomamento inapadrabili in distinti schemi causali, sia pur tra di loro funzionalmente connessi.

Chiarita, in linea generale, la figura del contratto collegato, rileva ora il decidente, in armonia al consolidato orientamento del S.C., che "perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della futtispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensì degli artt. 1344 e 1345 c.c. è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore". Venendo ora al caso in esume, reputa il decidente la ricorrenza di entrambi i presuppatti

richtesti ai fini dell'operare della figura del collegamento negoziale. Invero, per quel che attiene al requisito oggettivo, rappresentato dal nesso teleologico tra i negozi, è emerso dalle risultanze dell'espletata CTU che il bonifico sul c/c conseguente all'accredito delle somme mutuate "porto ad un sostanziale azzeramento del saldo negativo allora presente sul conto corrente in contestazione. L'importo totale del mutuo ammontava e L. 150.000.000, somma facilmente paragonabile allo scoperto di L. 150.188.288 verificato in data 29.5.2001. Il saldo parsivo è stata quasi totalmente estinto mediante contestuale accensione di contratto di mutuo". Pertanyo, avalo riguardo sia all'importo della somma mutuata - sostanzialmente pari ai saldo inegalivo) di c/c, sia alla sua effettiva destinazione, può senz'altro affermarsi la sussistenza del pesso teleologico tra il contratto di mutuo e quello di c/c, nel senso che il primo è stato stipulato non già per una mera causa di finanziamento, sibbene al solo fine di estinguere una pregienza passività di c/c, La qual cosa è resa evidente - si ribadisce - dal fatto che, a seguito dell'accredita in c/c della somma mutuata, il saldo di c/c si è sostanzialmente azzerato.

Accertata pertanto la sussistenza del requisito oggettivo del collegamento negoziale, e venendo ora al requisito soggettivo, pappresentato, come si è detto, dal "comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere; ma anche il collegamento ed il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine niteriora", osserva anzitutto il decidente che tole requisito non è stato manifestato in forma espressa. Nondimeno, truttasi di circostanza non decisiva, alla luce di Coss. u.c., che come si è delto non impone che il comune intento pratico si sia esteriorizzato in un atto scritto. Ricorre ollusa, nel caso di specie, la nota figura giuridica, di matrice giurispriadenziale, della presupposizione, da "intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare farma di "condizione", da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel convenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa "causa" del contratto, intendendosi per causa la fiorzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; ii suo ribevo resta climque affidato all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in reluzione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato"

Più in particolare, "la presupposizione è configurabile solo quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'existenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto della volontà negoziale, la mancanza del quale provoca la caducazione del contratto".

Orbene reputa il decidente che la subordinazione del contratto di mutuo al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria in c/c, seppur non espressa dalle parti in forma scritta, emarce vondimeno in termini certi proprio dal concretto atteggiarsi dell'operazione onomica concretamente posta in essere dalle parti. Invero, l'utilizzazione della provvista per la sola ed esclusiva finalità di azzeramento del saldo negativo di c/c, in uno al rilievo che in tal moda il correntista si è visto in im sol colpo proscingare la concreta disponibilità della somma mutuata, accettando in tal modo di non impiegarla per altre finalità, inducono il decidente a rifenere che attraverso la stipula del contratto di mutuo le parti non hanno soltanto inteso creare una provvista in favore del correntista, per finalità di finanziamento. ma hanno volsto altredi utilizzare detta provvista per la realizzazione di un fine ulteriore e trascendente quello, groprio, del finanziamento stesso. Il fine, segnatamente, dell'azzeramento della progressa esposizione debitoria in c/c. Il collegamento economicofunzionale tra i due contratti emerge, in tal modo, in tutta la sua evidenza. Accertato tale collegamento, occorre ora valutarne la liceità. In particolare, occorre valutare se la combinazione negoziale soddisfi comunque il requisito di liceità del negozio, o se detta combinazione miri piuttosto ad aggirare un qualche divieto posto da norme imperative di legge. Nel qual caso, allora, si imporrebbe la sonzione di nullità, trattandosi di negozio realizzato in frode alla legge (art. 1344 c.c.), a sia di negozio mirante alla realizzazione di una finalità pratica vietata dall'ordinamento giuridico. Naturalmente, ai fini di tale valutazione, occorre guardare alla causa concreta perseguita dai contraenti. Sul punto, osserva il decidente che, al momento della stipula del mutuo (29.5,2001), il collegato contratto di c/c presentava uno scoperto di lire 180.188.288. Orbene, ove tale scoperto fosse stato legittimamente calcolato dalla banca, l'intera operazione negoziale dovrebbe senz'altro ritenersi fecita, ben potendo le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, stipulare un negozio con finalità estintiva di un debito nascente da una pregressa operazione negoziale:

Senonché, lamentano gli opponenti che tale saldo è errato, in quanto frutto di illegittima applicazione sia di interessi ultralegali, sia di spese e commissioni non dovine, sia infine, di capitalizzazione trimestrale di interessi a debito. Il tutto in violazione delle previsioni di cui agli aru. 1284-1283 c.c. [...]

Venendo ora al caso di specie, osserva il decidente che, essendo il mutuo stato stipulato al sol fine di coprire una illecita - in quanto calcolata in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1284-1283 c.c. - scopertura di conto carrente, lo stesso deve dirsi illecito, in quanto

chiaramente stipulato in frode alla legge, in violazione della previsione di cui all'art. 1344 e.c., nei termini chiariti da Cass. civ. n. 13580/04 cit.).

E Sez. I sentenza 14.10.2011; Ove risulti Ugualmente afferma Tribunale ' che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancario, i cui saldi geraliyi erago frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si configura un collegamento gegeriale, in servi del quale va dichiarata la nullità parziale del prima contratto, operante nella nosura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'extincione dei debiti illegittimi, ferme restando le condizioni del prestito. (in motivazione, il giudice così argomenta: 7.3. Così delineato con sufficiente certezza il quadro dei rapporti tra le parti, fificne que sto giudice che le operazioni sopra descritte evidenzino un collegamento (non già mesamente materiale ed occasionale, bensì) giuridicamente rilevante tra il contratto di mutuo fondiario del 06 10 2003 ed i precedenti rapporti intercorrenti tra, da un lato, e le sacietà a hij facenti copa, e la Banca. S.p.A., filiale di A dall'altra.

Al riguardo, premesso che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il collegamento negoziale costituisce un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che siene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali « sebbene avente comunque una causa autonoma » è cancepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, si che le vicende che investono l'una possono ripercuotersi sull'altro (Cass. 4 marzo 2010, n. 5195; cfr. altresi Cass. 26 marzo 2010, n. 7305; Cass. 10 luglio 2008, n. 18884. Cass. 5 glueno 2007, n. 13164; Cass. 20 aprile 2007, n. 9447), giova considerare come, in tema di prova di tale collegamento, occorra la ricorrenza tanto di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negazi (nel senso della lora destinazione alla regulamentazione degli : interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitarjo), quanto di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, me anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dai punto di vista causale (Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24792; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851; Cass. V.

pagina 12 di 22



disembre 2004, n. 23470). Ciò posto, è anzitutto indubbiu, alla luce delle considerazioni sopra svolte. l'esistenza del requisito oggettivo richiesto, id est il nesso teleologico tra i contratti posti in essere. Ed invero, tale nesso si desume sia dalla circostanza che la somma complessiva divia a mutuo (pari a circa Euro 207.000,00) è stata in maniera pressoché integrale destinata all'estinzione delle esposizioni debitorie di l' e delle società a lui foresti copo per i rapporti in precedenza intrattenati con la Banca.

S.p.A., filiale di l. (si è visto infatti come ben circa Euro 199.000.00 venivano utilizzata per far fronte a tali esposizioni debitorie), sia dalla simultaneità temporale delle operazioni di accredito della somma mutuata e di destinazione all'estinzione dei precedenti rapporti (avvenite infatti tutte il 20.10.2003 ed il 21.10.2003), nonché dalla circostanza che per effetto delle aperazioni ensì realizzate - tutti i citati rapporti venivano estinti (l'estinzione risulta infatti espressimente dalla documentazione contabile prodotta quanto alle somme utilizzate per far fronte al mutuo fondiario del 1998, al mutuo fondiario del 2001 ed al prestito personale del 24.07.2002, quanto al c/c n. 1583 e 5496, essa risulta comunque dal fatto che - come evidenziato dal nominato C.T.U. - i saldi dei detti conti venivano completamente azzerati, oltre poi ad essere non più movimentati nel prosieguo od addirittura estinti, come nel caso del c/c 5496); sia, infine dall'identità soggettiva dei soggetti coinvolti, tenuto conto, da un lato, per quanto concerne il profito attivo, del fatto che tutti i rapporti in questione venivano intrattenuti con la Banca.

nonché, dall'altro, quanto al profito passavo, della sostanziale identità del soggetto debitore (d., sia direttamente, che per il tramite delle società a lui facenti capo, tutte società di persone). Quanto poi al requisito soggettivo del collegamento, la subordinazione del contratto di mutuo al perseguimento del fine ulteriore costituito dal ripianamento delle pregresse esposizioni debitorie, seppur non espressa dalle parti in forma scritta, emerge nondimeno in termini certi proprio dal concreto atteggiazzi dell'operazione economica concretamente posta in essere dalle parti. Invero, l'utilizzazione della provvista in via larghissimamente preponderunte per la sola finalità di azzeramento dei precedenti debiti; in uno al rilievo che in tal modo il mutuatario si è visto in un sol colpo prosciugare la concreta disponibilità della somma mutuata, accettando in tal modo di non impiegarla per altre finalità, inducano a ritenere che attraverso la stipuia del contratto di mutuato de parti non hanno soltanto inteso creare una provvista in favore del mutuatario, per findirià di finanziamento, ma hanno voluto altresi utilizzare detta provvista per la realizzazione di un fine ulteriore e trascendente: ovverossia, l'azzeramento delle molteplici pregresse esposizioni

debitorie. In altri termini, le concrete modalità dell'operazione sopra descritta (specie tenuto copto dell'identità dei soggetti coïnvolti e della coincidenza temporale delle operazioni di accredito Jelle somme date a mutua e di "storno") costituiscono indici rilevanti della volontà della parti filon espressa, ma comunque invianente) di stipulare il riferito contratto di mutuo proprio al fine di far fronte alle pregresse espasizioni debitorie. Ciò posto, occorre allora verificare - alla luce della duplice contestazione mossa dagli odierni opponenti - quali consequenze ne discendano in punto di validità-liceità dei detti contratti. 12. Anzitutto, ritiene questo giudica che non sia condivisibile la tesi propugnata in via principale da parte degli odierni opponenti, nel senso cioè della radicale nullità del contratto di mutuo in ragione della simulazione e/o comunque dell'asserita assenza della causa propria del tipo mutuo. Al riguardo, si impone tuttavia una precisazione preliminare. Se è vero infatti che in materia fallimentare si è spesso discusso della validità del mutuo fondiario ipotevario finalizzato all'estinzione di pregressi debiti chirografuri. è altrettanto vero che le soluzioni elaborate in tale ambito incl quale vengono in gioco tutta una serie di profili qui non pertinenti, quali ad esempio l'opponibilità dell'ipoteca alla massa fallimentare, ex art. 39, guarto comma, T.U.B.; la configurabilità di un mexe anomalo di pagamento; l'ammissibilità conseguentemente della revocatoria (allimentare) non sono automaticamente trasferibili in un caso come quella all'attenzione di questo giudicante non essendovi stata infatti la declaratoria di fallimento degli odierni debitori, mund'anche l'operazione realizzata con il mutuo del 06.10.2003 si atteggiasse effettivame nei verninti di una sorta di ristrutturazione del debito implicante anche la novazione delle obbligazioni preesistenti, non ne discenderebbe certo la nullità automatica del contratto così stipulato iposto che nel nostro ordinamento non è di per sé illecità il contratto in fix le ca terzi, chi Cass. 4 attobre 2010, n. 20576: C. App. Brescia, 9 febbraio 1994), má resterebbe solo da verificarsi, da un lato, se quel contratto sia stato effettivamente voluto (o non sia, pastosto, mermaente apparente e quindi simulato); nonché, dall'altro, se l'operazione sia sorretta da una propria causa e se sia o meno in qualche modo funzionalmente destinata all'elusione di norme imperative (nel qual caso risulterebbe illecita, in tutto od in parte, ex art. 1344 cad. civ f. Cio tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'erogazione di un natuo ipolecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtu di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integri necessariante le fattispecie della simulazione del muluo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito

pegina 14 di 22



chaengrafario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di procedimento negoziale indiretto", nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione di un precedente debito chirografario (nel qual caso si riconosce al fallimento, sussistendone i presupposti, di impignare tunto l'intero operazione, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. Fall., in quanto diretta a estinguere con mozzi anormali la precedente obbligazione, tanto le rimesse effettuate con la nuova provvista in quanto abbiano avuto carattere solutorio) (cfr. fra le varie in materia, Cass. 7 marzo 2007, n. 3265. Cass. 20 marzo 2003, n. 4069). In altri termini, il richiamo alle soluzioni prospettate dalla giurispruden a fallimentare operato dagli opponenti non appare di per se dirimente, atteva che, essendo il presente giudizio avviato da debitori in bonis, non esclude che si debbu pur sempre serificare:

- o la simulazione, totale o parziale, del contratto di mutuo azionato in executivis.
- o l'assenza d'una causa di finanziamento dello stesso;
- o ancora, la destinazione funzionale di quel contratto alla realizzazione di uno scopo contrario a norme imperative.

Ed è quindi in questi termini, e secondo il richiamato ordine logico, che vanno quindi esaminate le doglianze mosse

14.1. Ugualmente infondato appare l'assunto degli opponenti in ordine alla presunta assenza della causa di finanziamento propria del contratto di mutuo in verità, premesso che comunque il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo cer. Cass. 20 aprile 2007, n. 9511. Cass. 11 gennaio 2001, n. 317), ritiene questo giudice come il concetto di finanziamento sia idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella - frequente nella prassi commerciale - di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. In tal caso, infatti, ferma restando la necessità della traditio rei per il perfezionamento del mutuo (come sopra già riscontrato), la situazione è pressoché analoga: a frante di un debito sorge un obbligo restitutorio dilazionato nel tempo, sicché il finanziamento si rinviene nella dilazione del pagamento dovuto. Peraltro, quand'anche si ritenesse una tala finalità economica estranea al tipo contrattuale proprio del mutuo, non per questo ne discenderebbe in via automatica l'illiceità del negozio per assenza di causa: una simile operazione appare

pogina 15 di 22



infatti diretta a realizzare interessi meritevali di tutela per l'ordinamenta giuridico, ex art. 1322 soit, civ., atteso che si realizza un'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbliga di pogamento. Ciò tanta più che la stipula di un (eventualmente anche movo) contratto di mutuo patrebbe risultare mativata da specifiche e concrete esigenze dei debitore e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli vamobili del debitore. Si pensi - ottre che alla riscontrata passibilità di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile - anche alla possibilisto di "ristrutturare" il debito a condizioni migliori fluddiove ad esempia il tasso d'interesse risidiunte dalla siquila del mutuo fosse più basso rispetto a quello applicabile al debuto originario). Il che visulta evidente in tutti i casi ti munio sia stipulato per estinguere il debito nascente da un precedente contratto di mutuo ipotectivio il quale avesse contemplato un tasso d'auteresse desenuto nel tempo meno vantaggioso fad esempio per la caduta dei tassi di mercato, laddave stipulato a tasso fisso). In altri termini, il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estiretura un precedente debito del motuatario non può, per ciò solo, ritenersi illegito. l'illiceità potrà piuttosta configuearsi nella misura in cui quel debito provisitente sia a sua volta illevito (perché messistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.). 15.1. L'opposizione è invece da ritenersi fondata, e va di conseguenza accolta, quanto alla deduzione dell'illegitimità dell'operazione economica unitaria realizzata merce il sopra descritto collegamento negoziale, segnatamente nella parte in cui è emersa la destinazione funzionale del mutuo all'estinzione di scoperture di conto corrente (quelle concernenti i rapporti di c/c recanti nn. 1583 e 5/96) a loro volta "illegittime".

Sul punto si impone tuttavia una precisazione preliminare, anche al fine di chiarire le risultanze della disposta CTU (nonché, a monte, del quesito conferito al consulente). Invero, come sopra già ricordato, parte opponente ha postuluto la nullità dei contratti di cie recunti nn. 1583 e 5496 in ragione sostanzialmente dell'illegittima previsione da parte degli stessi: a) di interessi ultralegali; h) della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito; nonché c) della commissione di massimo scoperto. Ed invero, alla luce delle risultanze della disposta CTU (i cua rilievi appaiono sul punto condivisibili ed immuni da vizi logici), risulta certa l'applicazione da parte dell'istituto di credito negli invidetti rapporti di cie sua della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, sia di commissioni di massimo scoporto non contrattualmente previste.

La L'illegittimità dei soldi negativo dei contratti di c/c no. 1583 e 5496 per le ragioni ancidette comporta altresi la milità dei contratti di mutuo del 06.10.2003 e del 25.06.2001, siante l'accertato collegamento negociale degli stessi con i detti rapporti di conto carrente. Come già evidenziato, infatti, la caratteristica precipua del collegamento negoziale può essere soltetizzata nel principio simul stabunt, simul vadenti le vicende che investono uno dei contratti advegati si ripercuotono cioè sull'altro, nel senso che l'invalidità dell'uno determina, per riflesso, altresi l'invalidità del contratto al primo collegato. Ne consegue allora che, una volta riconosciuta l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto nei rapporti di c/c n. 1583 e 5496 intrattenuti tra le parti, ed una volta riscontrato il collegamento negoziale dei contratti di mutuo del 06.10,2003 e del 25.06,2001 con gli anzidetti capporti di c/c (nel senso cioè della destinazione funzionale delle somme concesse a mutuo all'estinzione, in tutto od in parte, dei saldi negativi di c/c), occorre giocoforza ammettere la illegittimità "derivata" altresi dei contratti di mutuo in questione, ex art. 1344 cod, civ.);

In applicazione dei predetti principi che si condividono integralmente, va dunque affermata la nullità del contratto di mutuo chirografario stipulato dalle parti il 26.07.2010 e, conseguentemente, dei contratti di fidecussione (a mente dell'art. 1939 C.C. la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale)

Ne consegue:

- l'insussistenza del credito azionato dalla Banca in via monitoria per l'inadempimento all'obbligo di restituzione della somma mutuata,
- l'obbligo della banca convenuta di restituire le rate di mutuo finora incassata (n. 2 rate) oltre agli interessi nella misura legale dal versamento al saldo effettivo, non compete invece la rivalutazione monetaria, tenuto conto che In tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare dei debita, nè costituisce di per se un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagumento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridarre quegli effetti oconomici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 cod civ. hanno

ugina 17 di 22.

fianziones risarcatoria, cappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. (Cass. Civile sentenza n. 23744 del 10.11.2009);

 l'obbiligo di restituzione da parte della sri della somma mutuata, sul quale peraltro non ci si può prominciare in difetto di domanda da parte della Banca convenuta;

Megittimita della segnalazione alla Centrale Rischi (in quanto connessa all'inaderapimento di contratto nullo). In refazione a tale segnalazione, chiedono gli attori la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, riservando la richiesta del pregiudizio patrimoniale in separata sede: Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, seconda la S.C. è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incidà su una situazione giuridica di diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Lokittuzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nei caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconnece come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non sì deve però ritenere che si tratti di danno in re ipsa. Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato. In codine alla phantificazione del danno, nell'impossibilità di determinare il "preciso ammontare" della bisione dell'interesse, questo G.U. opta per una soluzione equitativa. È necessario, come precisato, che nella liquidazione il giudice tenga conto della durata della segnalazione (Tribunale di 23.07.2010; vedi anche Cass. Civile sentenza n. 12929 del 4.06.2007: Poiché anche nel confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona amana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o kill'ente. allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non potrimoniale costituito - come danna e d.

ogusa 18 di 22

consequenza - dalla diminizione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nei che si espeime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativo che tale diminizzane comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprana gli organi della persona giuridica o dell'ente e quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminizione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona gauridica o l'ente di norma interagisca il suddetto danno non patrimoniale va liquidata alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanse dol caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Itulia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscopsi, pertanto, la risarcipilità a tale società di un danno non patrimoniale per texione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso). Nel caso in esame, tenuto conto della durata della segnalazione e in difetto di allegazione di altri profili peculiari, si reputa congruo determinare il danno non patrimoniale in favore delle parti attrici, in complessivi € 5.000,00 a favore della sola società segnalata

Domanda per saldo negativo di c/c.

Nel ricorso monitorio (e nelle conclusioni definitive rassegnate nel giudizio di opposizione) la spa chiedeva anche il pagamento della somma di € 501,60 oltre interessi legali dal 27.07.2011 a titolo di saldo negativo di conto carrente.

In relazione a tale somma, deducono gli opponeuti che il credito non sarebbe provato e che, comunque, deriverebbe dall'addebito illegittimo di tasti canseguenti al mutuo nullo.

Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che in sede di findizio di opposizione la Banca ha prodotto la copia completa degli estratti conto è che gli opponenti, a fronte di tale produzione, non hanno sollavato specifiche contestazioni sulle risultanze, sicché il credito deve ritenersi provato: Fermo restando il principio per cui compete all'anore l'onere di dimostrare l'esistenza dei proprio credito, conservando il creditore apposto tale veste sostanziale, è noto che spetti al creditore che agisca in giudizi per l'adempimento del contratto fornirà prava della fonte negoziale o legale dei suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui teatro invece, l'anere di dimostrare il fatto istintore costituito dall'adempimento. In tema di credito bancario, peraltro, rispetto ai crediti deriganti da finanziamenti concessi in unica soluzione spetterà alla Banca allegare il contratto di finanziamento e provare con quietanza intervenuta erogazione affinché si ritenga assolto di

pagina 19 df 22



sua onesse probatorio anche nel giudizio di opposizione, più complesso e l'onere probatorio rispetto di rapporti hancari di durata querce di un contratto di conto corrente. Rispetto questi ulturi infatti spetterà alla Banca provare l'entità del suo credito nel giudizio di apposizione sensa potessi avvalere in tale ambito del regime probatorio privilegiato previsto per la sede monitaria dall'art. 50 Tub - D.Lgs. n. 385/1993 - ció va nondimeno osservare come la corte di cassazione abbia apportunamente precisato la necessità di distinguere "l'estratto di saldacento dichiartizione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del crydito-dall'ordinario estratto conto-funzionale certificare le movimentazioni debitorie i cregitori inter enute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca potchè il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo esentualmente Instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assuma carattere di incontestabili tra le dee, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato del cliente". Non sembro che la prova del diritto di credito contestato debba necessariamente essere fornita con la produzione di tutti gli estratti conto apparendo condivisibile e coerente con i general/ principi in tema di onere della prova l'orientamento per cui "nell'opposizione a decreto ingiunativo il creditore può dare prova del diritto contestato con ogni mezzo e quindi anche con presunzioni semplici. Non si può neppure escludere la legittimità di presunzioni indirette, aventi a oggetto non già il fatto generatore del credito, bensì una ricognizione del debito vale di una dichiarazione negoziale, fatta dalla parte debitrice, della volontà di riconoscre l'existenza del debito nei confronti del commissario" e potendo, ad esempio, il valore indiciario del salda contro essere integrato anche da altri elementi indiziari rappresentati, a titolo esemplificativo, dal comportamento processuale tenuto dall'opponente. (Tribunale di Novara 27.09.2010).

Quanto al secondo aspetto, gli opponenti hanno genericamente all'egalo che il saldo negativo di c/c, anche alla data del 27.07.2011, sarebbe conseguente alla applicazione dei costi relativi al mutuo dichiarato nullo, senza peraltro né specificare quali costi, ne provare tale affermazione, laddove in verità la stessa non emerge con evidenza dagli estrati conto

Domanda ex art. 96 CPC.

黑

Deducoro gli opponenti che la Banca ha agito in via moniforia nei loro confronti con dolo, sapendo di agire per un credito insussistente ed essendo incurante di trovare soluzioni conciliative in sede di mediazione.

Deve petaltipo osservarsi che per giurisprudenza costante, la mala fede processuale sussista laddove sia provato che controparte ha agito nella piena consapevolezza della infondatezza della propria domanda e delle tesi sostenute, mentre nun è ravvisabile laddove la tesi giuridica sostenuta sia opinabile (vedi Cass. Civile sentenza n. 9579 del 21.07.2000: In tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. il carattere temeraria della lite, che costituisce presupposta della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della lafordatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per Pacquastzione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere y nel caso di specie, non è sufficiente che gli opponenti già stragiadizialmente avessero contestato la validità del contratto di mutuo o che avessero tentato la soluzione della lite in sede di mediazione per affermare che l'azione monitoria della banca sia stata compiuta in mala fede.

Spese di lite

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al regolamento di cui al DM n. 140 del 20.07.2012 entrato in vigore il 23.08.2012, seguano la soccombenza.

P.O.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta af.n. 2008/11 R.G.T. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 650 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 5.08.2011;
- DICHIARA la nullità del contratto di mutuo n. 260735 stipulato tra la BANCA
 spa e la società sri in data 26.07.2010;
- 3) DICHIARA inefficaci le fideiussioni rilasciate in data 26.07.2010 dai signori
- 4) CONDANNA la BANC'A l spa al pagamento, in favore della srl della somma di € 4.046,44 a titolo di restituzione delle rate di mutao già versate, oftre agli interessi legali dal versamento alla restituzione effettiva;

- 5) CONDANNA inoltre la BANCA la particimento dei dermi non patrimoniali in favore della società nella misura di € 5.000,00 oltre apli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
- ORDINA la cancellazione della segnalazione del nominativo della società I sri dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia;
- RESPINGE la domanda di condanna ex art, 96 CPC formulata dagli opponenti;
- 8) DICHIARA tenuni e CONDANNA gli opponenti, in solido tra foro, al pagamento, in favore della BANCA

 zer → 3, della somma di € 501,60 oftre agli interessi legali dal 27.07.2011 al saldo effettivo;
- 9) CONDANNA la BANCA spe al rimborso, in favore degli opponenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.100,00 oltre IVA e CPA, oltre € 467,68 per anticipazioni escrati, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 CPC.

Cunco, 5 novembre 2012.

Il Giudice